CNDCEC - Reg. nr.0006988/2023 del 08/05/2023 - ore 11.06.02

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 8 maggio 2023

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TEMPO PAUSANIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 44/2023_Iscrizione Elenco Speciale – requisito residenza o domicilio professionale

Con il Vostro quesito avete rappresentato di aver ricevuto da un dottore commercialista, dipendente a tempo indeterminato e pieno di un ente pubblico con sede lavorativa in Olbia, una richiesta di iscrizione nell'Albo e, considerato che l'attività lavorativa da questo esercita è incompatibile con l'esercizio della professione e permetterebbe solo l'iscrizione nell'Elenco Speciale, avete richiesto se si può procedere alla sua iscrizione in base ai criteri del domicilio professionale, da ravvisarsi nel territorio in cui ricade la sede lavorativa del richiedente, anziché in base alla residenza.

In via preliminare, deve evidenziarsi che in base all'art. 34, comma 8 D.Lgs. n. 138/2005 l'iscrizione nell'Elenco Speciale di coloro che non possono esercitare la professione è subordinata ad una specifica richiesta da parte dell'interessato. Con la conseguenza che qualora il dottore commercialista che versi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione non abbia richiesto di iscriversi nell'Elenco Speciale ma alla Sezione A dell'Albo, la richiesta di iscrizione dovrà essere rigettata indicando il motivo di incompatibilità come previsto dall'art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 139/2005. Nel provvedimento di rigetto si potrà, altresì, comunicare allo stesso della possibilità di potersi iscrivere nell'Elenco Speciale presentando apposita domanda.

Fermo quanto sopra, è noto che ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest'ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera "prevalente" ed effettiva la propria attività professionale. Come chiarito nell'informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l'elemento soggettivo dell'intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale ("prevalente") delle proprie relazioni economiche e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc. La caratteristica di "prevalenza" che il luogo di esercizio dell'attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale "domicilio professionale", conduce a identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l'attività professionale viene effettivamente svolta in maniera principale.

Orbene, considerato che il domicilio professionale è strettamente connesso con l'esercizio effettivo dell'attività professionale del dottore commercialista, nel caso di oggetto del presente quesito non può configurarsi alcun domicilio professionale in quanto il richiedente non può esercitare alcuna attività

professionale propria del dottore commercialista per motivi di incompatibilità derivanti dall'essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico. Di conseguenza, l'unico criterio in base al quale potrà iscriversi nell'Elenco Speciale è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un'attività incompatibile con la professione.

La conclusione a cui si è pervenuti è in linea con la risposta di questo Consiglio nazionale al PO n. 167/2019 nella quale già si aveva avuto modo di evidenziare che il soggetto iscritto nell'elenco speciale, non esercitando la professione perché in condizione di incompatibilità, non detenesse un proprio domicilio professionale e potesse richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale unicamente sulla base della residenza. Nella risposta al detto PO si aveva altresì avuto modo di specificare che tale affermazione poteva subire delle deroghe nel caso di ipotesi di incompatibilità che non fossero assolute e che permettessero comunque lo svolgimento di alcune attività professionali (come ad es. i docenti universitari a tempo pieno che autorizzati possono svolgere alcune attività tipiche della professione). In tali casi, infatti, potendo questi svolgere attività professionali e detenere così un domicilio professionale, l'iscrizione nell'elenco speciale può essere richiesta anche in base al domicilio professionale.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio